

# **Corte costituzionale**

## **RUOLO DELLE CAUSE**

**UDIENZA PUBBLICA**

**Mercoledì, 10 Aprile 2024**

.....qt g', .52''

**Stampato il 27 marzo 2024**

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 116/2023	ord. 9 maggio 2023 Corte d'appello di Bologna - S. B.	<p data-bbox="725 188 1209 304">art. 71, c. 1°, lett. c), s) e v), decreto legislativo 10/10/2022, n. 150, rispettivamente modificativi di artt. 56, c. 1°, 69, c. 1°, e 72, c. 1°, legge 24/11/1981, n. 689</p> <p data-bbox="725 336 1209 1445">Reati e pene - Pene sostitutive - Detenzione domiciliare sostitutiva - Previsione che la detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato - Previsione che, in ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice - Denunciata mancata previsione che la detenzione domiciliare sostitutiva venga espiata con le modalità stabilite dall'art. 284 codice di procedura penale, richiamate dagli artt. 47-ter, c. 4, e 47-quinquies, c. 3, della legge n. 354 del 1975 (che, rispettivamente, in materia di detenzione domiciliare ordinaria e di detenzione domiciliare speciale, non stabiliscono in favore del condannato alcun limite massimo di permanenza nel domicilio impostogli) - Contrasto con i principi e i criteri stabiliti dalla legge di delega n. 134 del 2021 informati all'allineamento della disciplina della pena sostitutiva della detenzione domiciliare rispetto alla disciplina della sanzione alternativa della detenzione domiciliare - Ingiustificato trattamento privilegiato per il condannato alla detenzione domiciliare sostitutiva - Licenze ai condannati alla detenzione domiciliare - Previsione che per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare possono essere</p>	<p data-bbox="1236 188 1563 240">per S. B.: Avv. Luca Andrea BREZIGAR</p> <p data-bbox="1236 272 1563 304">Avv. Stato: Salvatore FARACI</p>	VIGANÒ	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno - Introduzione di un istituto che non trova corrispondenza nella disciplina della misura alternativa della detenzione domiciliare

- rif. artt. 3, 27 e 76 Costituzione; art. 1, c. 17, lett. f) e n), legge 27/09/2021, n. 134

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ordd. 142, 144, 145, 146 e 147/2023; ordd. 3, 4 e 5/2024	<p>n. 5 ordinanze del 27 giugno 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma</p> <p>- Engycalor Energia Calore srl e altri c/ Agenzia Entrate - Direzione Regionale Lazio</p> <p>n. 3 ordinanze del 4 dicembre 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano</p> <p>- Meltemi Energia srl c/ Agenzia Entrate - Direzione Provinciale II di Milano</p>	<p>art. 37 decreto-legge 21/03/2022, n. 21, convertito, con modificazioni, in legge 20/05/2022, n. 51, come modificato da art. 55, c. 1°, lett. a), decreto-legge 17/05/2022, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 15/07/2022, n. 91</p> <p>Tributi - Energia - Prevista istituzione, per l'anno 2022, di un contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico - Individuazione dei soggetti passivi - Quantificazione della base imponibile - Criterio di determinazione costituito dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 - Previsione che, in caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero - Applicazione del contributo nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000, mentre se è inferiore al 10 per cento non è dovuto alcun contributo - Assunzione, ai fini del calcolo del medesimo saldo, del totale delle operazioni attive e del totale delle operazioni passive, entrambe al netto dell'IVA - Denunciata introduzione, da parte del legislatore, di un contributo non pertinente ai sovraprofiti delle imprese energetiche e, pertanto, privo di una sua ragione giustificativa - Disposizione carente degli elementi essenziali identificativi del contributo, incluso il presupposto - Lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, della capacità contributiva e della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - In subordine, contributo inadeguato allo scopo, qualora fosse istituito al fine di</p>	<p>per ENGYCALOR ENERGIA CALORE srl;</p> <p>per Kuwait Petroleum Italia spa;</p> <p>per ENI spa;</p> <p>per Eni Global Energy Markets spa;</p> <p>per ESSO ITALIANA srl;</p> <p>per MELTEMI ENERGIA srl;</p> <p>per SAN GREGORIO WIND srl;</p> <p>per ENGIE ITALIA spa;</p> <p>Avv. Davide DE GIROLAMO</p> <p>Avv. Livia SALVINI</p> <p>Avv. Stato: Roberta GUIZZI</p> <p>Avv. Stato: Salvatore FARACI</p> <p>Avv. Stato: Mattia CHERUBINI</p> <p>per Assorisorse - Risorse Naturali Ed Energie sostenibili (*):</p> <p>Avv. Patrizio Ivo D'ANDREA</p> <p>Avv. Piermassimo CHIRULLI</p> <p>Avv. Massimo LUCIANI</p> <p>(ord. 145/2023)</p>	ANTONINI	(*) Interveniente ad adiuvandum

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

colpire i sovraprofiti, essendo articolato in previsioni inidonee a incidere su tali grandezze economiche e su chi ne è eventualmente titolare - Contributo che determina una discriminazione tra le imprese del settore energetico e la restante platea dei contribuenti operanti in altri settori merceologici non colpiti dall'imposta - Intervento legislativo che determina un'ulteriore discriminazione interna allo stesso mercato energetico, gravando il contributo solo su alcune delle imprese operanti nel settore energetico, a vantaggio degli altri operatori del medesimo settore, non assoggettati allo stesso contributo - Contributo che, esentando coloro che hanno realizzato extra-profitti per importi scopo, inferiori a 5 milioni di euro o in una percentuale inferiore al 10 per cento, introduce un regime fiscale differenziato pur a fronte di situazioni del tutto comparabili - Disposizione carente degli elementi essenziali identificativi del contributo, incluso il presupposto - Intervento normativo irragionevole, in spregio al principio di uguaglianza, della capacità contributiva e della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Previsione di un contributo che può determinare effetti ablativi, anche integrali, della capacità economica del soggetto inciso e che lede l'equilibrio tra i bisogni finanziari del settore pubblico e l'interesse dei singoli - Contrasto con il principio della capacità contributiva - Conflitto con la garanzia costituzionale posta a presidio della proprietà privata, attesa l'imposizione di un sacrificio che comporta una concreta vanificazione dell'oggetto del diritto di proprietà - Previsione, secondo i criteri elaborati dalla Corte EDU, di un'imposta confiscatoria, essendo erosiva di tutto il patrimonio netto della società, con conseguente effetto espropriativo, di natura discriminatoria, con carattere retroattivo, gravando su una ricchezza formatasi ben

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

prima della sua introduzione e priva del requisito della prevedibilità - Violazione degli obblighi internazionali, come declinati dall' art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU - Lesione della libertà di iniziativa economica privata - Norma inidonea a conseguire il suo scopo, poiché il divieto di traslazione degli oneri sui prezzi al consumo non è in grado di evitare che l'imposta sia sopportata dai consumatori sotto forma di maggiorazione dei prezzi dei prodotti energetici, di per sé altamente dinamici

- rif. artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 117, c. 1° e 2°, lett. e), Costituzione; art. 1 Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	confl. pot. merito 5/2023	Tribunale di Milano c/ Camera dei deputati	<p data-bbox="725 188 1209 240">deliberazione della Camera dei Deputati 18 gennaio 2023 (Doc. IV-ter, n. 11-A)</p> <p data-bbox="725 276 1209 946">Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico di Carlo Fidanza, all'epoca dei fatti deputato, per le opinioni espresse su un social network nei confronti di Santeria Social Club (gestito dall' allora Santeria srl e legalmente rappresentata da Andrea Pontiroli) ed Eduardo Stein Dechtiar (alias "Porno per bambini") - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Denunciate accuse proferite dall'imputato in assenza di mandato parlamentare - Richiesta alla Corte costituzionale di accertare e dichiarare che il sindacato di tali opinioni espresse da Carlo Fidanza, all'epoca dei fatti deputato, spetta all'autorità giudiziaria e non alla Camera dei deputati, non essendo state formulate da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e di annullare, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 2023</p> <p data-bbox="725 981 1209 1005">- rif. art. 68, primo comma, Costituzione</p>	<p data-bbox="1236 188 1639 240">per Santeria spa e Andrea Pontiroli (*): Avv. Roberto DISSEGNA</p> <p data-bbox="1236 276 1639 387">per Camera dei deputati: Avv. Gaetano PELELLA Avv. Marco CERASE Avv. Maria Teresa LOSASSO</p>	PATRONI GRIFFI	(*) Intervenienti ad adiuvandum ammessi con ord. Corte cost. n. 33 del 2024